Leggete questo articolo, in particolare approfondite le parti in grassetto anche per qualche riflessione sui nostri giorni (l’articolo è pubblicato, nella versione definitiva, in “Costantino Magno, imperatore rivoluzionario? A proposito di *religio*, *pax* e *matrimonium*, in *L’Editto di Costantino 1700 anni dopo. Atti del Convegno di Studi*. Bari 11-12 aprile 2013, *Quaderni di Giornate canonistiche Baresi - Nuova serie - Centro di ricerca “Renato Baccari”*, vol. II, a cura di Raffaele Coppola e Carmela Ventrella, Bari, Cacucci, 2015.

*Tutti conoscete l’Imperatore Costantino e l’importanza dell’editto di Milano del 313 (si studia alle elementari), eppure è centrale addirittura ad es. per quanto riguarda il discorso sulla libertà religiosa (vi allego anche una mia audizione svoltasi presso il Parlamento italiano, Camera Deputati, Commissione I Affari costituzionali, nell’ambito di una indagine conoscitiva su “La libertà religiosa” il 13 gennaio 2007).*

*Potete ampliare la conoscenza, in generale, su Costantino leggendo qualsiasi testo di storia. Per i molteplici aspetti giuridici vedi ivi, anche per un’ampia bibliografia*.

Se ci sono domande etc. mi farà piacere rispondere.

Maria Pia Baccari

**COSTANTINO MAGNO,**

**IMPERATORE RIVOLUZIONARIO?**

Sommario: 1. Premessa. 2. *Religio*, *pax* e *populus*. 3. Barbari. 4. Matrimonio. 4.1. *Conubium* sinonimo di matrimonio: Diocleziano e il linguaggio di Costantino. 5. Alcune considerazioni conclusive.

1. *Premessa*. Il noto storico Santo Mazzarino definisce Costantino come «il più violento rivoluzionario della storia romana» rilevando che «la sua rivoluzione religiosa è parallela alla sua rivoluzione economico-sociale e alla trasformazione degli ordinamenti militari»[[1]](#footnote-1). Un imperatore rivoluzionario santo e grande: San Costantino Magno! Tanti sono i Santi della storia, pochi quelli passati alla storia con il titolo di ‘Magno’, pochi Imperatori, pochi Pontefici[[2]](#footnote-2). Venerato dall’episcopato greco come il tredicesimo apostolo, nel calendario bizantino il 21 maggio è la festa dei Santi Costantino ed Elena[[3]](#footnote-3).

Molteplici dunque sono i campi nei quali l’imperatore ha espresso la sua grandezza, aspetti che sono stati dagli storici analizzati ampiamente, anche con i più diversi giudizi[[4]](#footnote-4).

Tuttavia mi preme sottolineare che la grande rivoluzione costantiniana fu realizzata, però, sempre nel solco della tradizione[[5]](#footnote-5). Costantino risulta essere imperatore “rivoluzionario” e, al tempo stesso, “tradizionalista”, innovando in diversi campi ma sempre nel solco della tradizione. La linea di continuità viene riconosciuta ancora da Giustiniano che considera ‘punti salienti’ tre grandi passati alla storia con il titolo di Magno: Antonino Pio[[6]](#footnote-6), Costantino, Teodo­sio, rispettivamente per il conferimento della cittadinanza, per la fondazione di Costantinopoli, per la riforma dello *ius liberorum*: «*Sicut enim Antoninus Pius cognominatus, ex quo etiam ad nos ap­pellatio haec pervenit, ius Romanae civitatis prius ab unoquoque subiectorum petitus et taliter ex eis qui vocantur peregrini ad Roma­nam ingenuitatem deducens ille hoc omnibus in commune subiectis donavit, et Theodosius iunior post Constantinum maximum sacra­tissimae huius civitatis conditorem filiorum prius ius petitum in com­mune dedit subiectis* [...]»[[7]](#footnote-7). Quanto alla fondazione della *sacratissima civitas* si devono richiamare il can. 3 del Concilio ecumenico costantinopolitano I del 381 che definisce Costantinopoli, “Nuova Roma” e anche poi Giustiniano nella costituzione *Deo auctore*. Egli riferisce che Costantinopoli è stata fondata con *meliora auguria* di quelli di Roma («*Romam autem intellegendum est non solum veterem, sed etiam regiam nostram, quae deo propitio cum melioribus condita est auguriis*»)[[8]](#footnote-8).

Per quanto riguarda i campi nei quali Costantino si considera ‘rivoluzionario’ mi limiterò ad analizzarne alcuni tra i più significativi. Centrale è quello della religione e della pace, della grande apertura verso i barbari, del matrimonio, in altri termini della difesa dei principi fondati sullo *ius naturale*.

2. Religio, pax *e* populus. Profondamente rivoluzionario è l’atteggiamento di Costantino aproposito di *religio*: egli è l’imperatore che per pri­mo ha accordato a tutti la libertà di seguire la religione che ciascuno professa, affinché la divinità qualunque essa sia, desse pa­ce e prosperità: ecco in estrema sintesi l’editto di Milano del 313[[9]](#footnote-9).

Una delle prime espressioni che troviamo nell’editto riguarda i *commoda* del *populus* e la *securitas publica.* Come è noto la notizia e il contenuto dell’editto ci sono stati trasmessi da Eusebio e da Lattanzio. In Eusebio leggiamo che l’imperatore per l’*utilitas* della *res* *publica* ha stabilito che i Cristiani conservassero la fede (la propria religione) e il loro culto, il rispetto e la venerazione della Divinità; assai rilevante il concetto di *utilitas* che non è un astratto ‘bene comune’, ma richiama sia i bisogni materiali (finanche le *pecuniae*) sia quelli spirituali[[10]](#footnote-10).

Leggiamo nell’editto di dare ai Cristiani e a tutti libera facoltà di seguire il culto che volessero, in modo che ogni potenza divina e celeste, qualunque fosse potesse essere benevola verso l’imperatore e verso quanti vivono sotto l’autorità. Lattanzio ci parla di *commoda* e *securitas* *publica*, di *libera potestas sequendi religionem quam quisque voluisset* affinché la divinità che sta in cielo a noi e a tutti *qui sub potestate nostra sunt* possa dare pace e prosperità.

**Si aggiunge che viene data ai cristiani, chiamati *corpus christianorum libera atque absoluta facultas colendae religionis suis*, aggiungendo che tale facoltà viene concessa anche a tutti gli altri *pro quiete temporis nostri.* E ricordiamo che in molte iscrizioni Costantino è esaltato come *fun­dator quietis publicae*[[11]](#footnote-11).**

**Centrale questo riferimento alla *quies* che non è soltanto pace (penso alla *pax deorum* da intendere come patto con gli dei) nella libertà e verità. In queste espressioni riguardanti la volontà politica di conseguire la pace «*pro quiete temporis nostri*» si coglie la grandezza dell’imperatore Costantino, innovatore ma – come mostrerò subito – nel solco della tradizione.**

**In Giustiniano leggiamo che la *utilitas reipublicae* è strettamente connessa anche al principio di tutela del *sacerdotium*: la profonda considerazione delle doti morali di probità e onestà che i sacerdoti devono possedere è volta non solo al mantenimento della *sacra disciplina*[[12]](#footnote-12) e della *pax communis* *sanctissimae ecclesiae* ma rientra nel più ampio interesse di difesa della *superna pax* *reipublicae*[[13]](#footnote-13).**

**Per comprendere a fondo quale rapporto esistesse tra *religio* e *populus* nel sistema giuridico-religioso romano ed anche per cogliere l’innovazione nel solco della tradizione conviene prendere le mosse da quanto ci testimonia Cicerone. Mi limito a richiamare un passo del *de natura deorum* dal quale emerge chiaramente il *vulnus* che si viene a creare nella *res publica* (*res* *populi*) se si dimentica (*neglegere*) la religione, mentre la grandezza della *res publica* (*res publica amplificata*) è strettamente connessa all’obbedienza dei precetti religiosi; rispetto ad altri popoli i Romani furono pari o anche inferiori, ad eccezione della religione (*religione, id est cultu deorum*) nella quale invece primeggiarono (*multo superiores*)[[14]](#footnote-14). Dunque, nella concezione teologica (e giuridica) romana il *parere religionibus* (obbedire, essere agli ordini) «non può che determinare, nella dinamica della storia, la costante *amplificatio* della *res publica*»[[15]](#footnote-15).**

**All’inizio del III sec.** **d. C. è una fonte, per dir così extra giuridica, che ci offre un uso interessante di *religio.* Tertulliano,** **nell’*ad*** ***Scapulam* (cap. 2), aveva affermato che per ciascuno è di diritto e di potestà naturale** **(*humani*** ***iuris et*** ***naturalis*** ***potestatis*[[16]](#footnote-16)) praticare il culto secondo quanto crede, né ad alcuno è di ostacolo o di beneficio la religione di un altro[[17]](#footnote-17). E neppure** **compete alla religione di obbligare ad abbracciare una fede, che deve essere fatta propria spontaneamente.**

**Con queste espressioni si precisa che «la libertà religiosa è un “diritto umano” e una “potestà naturale”, che appartiene ad ogni uomo in quanto tale e non ha bisogno di essere concessa dall’ordinamento giuridico. Il riconoscimento formale della cosiddetta libertà religiosa è in certo senso un di più che è richiesto spesso dalla situazione storica e che molti secoli più tardi diventerà necessario dinanzi al mito dello Stato, creatore unico del diritto (inteso questo in senso oggettivo di “ordinamento giuridico”) e quindi creatore dei “diritti soggettivi di ciascun individuo”»[[18]](#footnote-18). Questo passo di Tertulliano è assai interessante poiché appare la locuzione *ius humanum*, in riferimento proprio alla religione. In questo contesto centrale è il concetto di “religione del popolo”[[19]](#footnote-19): è il popolo che – nei millenni – ha professato e professa la religione, la *fides*[[20]](#footnote-20).**

**Gli autori cristiani antichi usano l’antico termine *populus* per indicare l’insieme degli uomini che partecipano all’*ekklesia*, che non è solo l’assemblea, la comunità locale, ma anche la Chiesa universale. Chiamata di tutti gli uomini, uniti quindi da un elemento volonta­ristico, senza distinzione di nazione, razza, popolo e lingua[[21]](#footnote-21). ll *populus* è presente attivamente nella vita della Chiesa, spe­cialmente per quanto riguarda la partecipazione alle elezioni dei vescovi[[22]](#footnote-22): «*episcopus ordinetur electus ab omni populo*» si legge nella *Traditio apostolorum*, di Ippolito di Roma[[23]](#footnote-23). Cipriano preci­sa «*post populi suffragium, post consensum plebis vel populi*»[[24]](#footnote-24). Nella *Ep*. 72 troviamo *populus Dei*: «*contra unanimem et concordem Dei populum hostilis discordiae furore pugnasse*».**

**L’intreccio fra le massime preoccupazioni degli imperatori e le convinzioni religiose custodite dal popolo erano già state ben espresse nei versi di Publilio Optaziano Porfirio, VIII.3-5: «*Summe, fave! te tota rogat plebs gaudia rite, / et meritam credit, cum servat iussa timore / Augusto et fidei, Christi sub lege probata*». A proposito di Costantino Zenone dice: «*qui veneranda christianorum fide Romanum munivit imperium*»[[25]](#footnote-25).**

**Ha affermato recentemente lo storico Valvo, a proposito dell’editto di Milano: «La libertà religiosa, era la risposta al diritto naturale, incoercibile, di dare un senso religioso alla propria vita [...]»[[26]](#footnote-26).**

**È da ricordare che era stata in parte già aperta una breccia; nel 311 era avvenuto un fatto di grande importanza per l’unificazione, il consolidamento dell’unità, il recupero dei valori e la comunione tra i diversi popoli intorno alla *disciplina Romana* e, si badi, *disciplina Romana* è sinonimo di *ius Romanum*, *leges Romanae* [[27]](#footnote-27).**

**Il 30 aprile, a Nicomedia, Galerio pubblica un editto per i *commoda atque utilitas* della *res publica* (la scritta *utilitas publica* si legge su monete coniate con l’immagine di Galerio appunto), con il quale si concede ai Cristiani l’*indulgentia*, purché vengano ‘rispettate le leggi’, affinché possano riunirsi e si precisa che i cristiani in diversi luoghi attirano svariati popoli: «[...] *per diversa varios populos congregarent*»[[28]](#footnote-28). Il documento acquista un enorme rilievo per valutare la visione e la politica dell’imperatore: l’editto riconosce l’efficacia dell’intervento del *deus christianorum*, e della preghiera, dal momento che invita a pregare *pro salute nostra et rei publicae ac sua***[[29]](#footnote-29)*.*

3. *Barbari*. Certamente rivoluzionario si può considerare l’atteggiamento di apertura di Costantino nei confronti dei barbari.

Mazzarino sostiene che «la tradizione anticostantiniana ha ignorato i meriti militari di Costantino, considerandolo l’imperatore che “aprì l’impero ai barbari”», aggiungendo che «tutti saremmo indotti a pensare che Costantino questo grande rivoluzionario abbia dato il colpo di grazia alle sopravvivenze della non-cittadinanaza […]. Ma questa opinione, sebbene universalmente divulgata, è certamente inesatta»[[30]](#footnote-30).

**Proprio in riferimento a Costantino, Giorgio La Pira pone in evidenza l’importanza dell’incontro dei barbari con la Chiesa[[31]](#footnote-31). Nel novembre del 1973, dinanzi all’Arco di Costantino, egli, a conclusione dell’incontro “3 giorni di studio”, a proposito di un reale (ma anche ideale) viaggio a Roma indicò il cammino, il punto di partenza e le tappe di questo viaggio: «Da dove si parte? Da Pietro. È inamovibile quel punto lì. È il centro dell’universo. Si parte da là. Prima si visita Augusto; poi seconda tappa, si visita Costantino; poi tre: i barbari. Quando Costantino andò a Costantinopoli, volevano venire a Roma, con chi parlavano se non fosse stata fatta la pace tra Costantino e la Chiesa? Quale sarebbe stato il loro interlocutore? Nessuno! È così chiaro. Se invece la pace è fatta, è Pietro l’interlocutore»[[32]](#footnote-32).**

**Nell’opera scritta nelle seconda metà del secolo scorso, e che J. Gaudemet considera ancora oggi fondamentale[[33]](#footnote-33), Eugène Léotard indica due grandi avvenimenti che dominano tutta la storia del IV secolo e precisamente: «le triomphe du christianisme et la pénétration de l’Empire par les Barbares»[[34]](#footnote-34); in particolare egli analizza la politica dell’imperatore Costantino nei confronti dei barbari. Il Léotard, a proposito dell’incontro dei barbari con i Romani, afferma: «La révolution politique fut accomplie en fait comme en droit»[[35]](#footnote-35).**

**Ammiano Marcellino ricorda l’accusa mossa contro Costantino da Giuliano l’Apostata, nell’*epistula* inviata al senato romano, di aver stravolto le antiche leggi con l’attribuzione ai rozzi barbari di alte cariche *fasces et trabeas consulares*[[36]](#footnote-36), innalzandoli, per primo, ad alte cariche: «Allora egli attaccò anche la memoria di Costantino perché aveva innovato e sconvolto le antiche leggi e le tradizioni tramandate dal passato e lo accusò apertamente di aver per primo elevato i barbari *fasces et trabeas consulares*» e «dopo aver criticato di recente oltre ogni limite Costantino perché per primo aveva innalzato alle alte cariche rozzi barbari»[[37]](#footnote-37).**

**Il giudizio così negativo di Giuliano nei confronti di Costantino deriva forse anche da misure prese riguardo ai barbari, le quali potrebbero aver contribuito alla penetrazione della religione cristiana[[38]](#footnote-38).**

Dalle fonti non giuridiche abbiamo dunque la notizia di una grande apertura di Costantino nei confronti dei barbari[[39]](#footnote-39). E nelle fonti giuridiche? Nelle costituzioni di Costantino sono adoperati i termini *barbarus* e *barbaricus*. Nelle fonti giuridiche il termine *barbaricus*, inteso a designare luoghi fuori dell’Impero, è adoperato per la prima volta da Costantino in una costituzione[[40]](#footnote-40) a proposito dei «*servi fugitivi* […] *ad barbaricum transeuntes*»[[41]](#footnote-41). La costituzione di Costantino stabilisce che, i *servi fugitivi*, qualora *deprehendantur ad barbaricum transeuntes*, siano puniti in modo assai crudele[[42]](#footnote-42). Questa disposizione, è stato detto, «ha forse fondamento religioso, in quanto passare *ad barbaricum* significa passare presso gli infedeli: la legge vuol punire non solo la ribellione, ma soprattutto la rinnegazione della fede»[[43]](#footnote-43).

Si deve, comunque, prendere atto che Costantino usa l’aggettivo *barbaricus* riferendosi a realtà esterne all’Impero[[44]](#footnote-44). Si noti che nella costituzione di Diocleziano sugli impedimenti matrimoniali, del 295, veniva adoperato il termine *barbaricus*, ma in altro senso, in riferimento a popolazioni interne all’Impero[[45]](#footnote-45). Su questo torneremo più avanti.

Quanto al termine *barbarus* esso appare in tre costituzioni di Costantino[[46]](#footnote-46). Dall’esame di questi testi giuridici l’atteggiamento di Costantino nei confronti dei barbari risulta complesso.

A fronte di un atteggiamento di apertura, una sorta di parificazione politica, corrisponde, nella legislazione, un’esigenza di rimarcare le differenze tra Romani e barbari. Si può ipotizzare che l’imperatore rivoluzionario, proprio nel momento in cui apre l’“impero ai barbari”, avverta la necessità, anche per evitare contrasti interni, di mettere in risalto le differenze giuridiche[[47]](#footnote-47).

4. *Matrimonio*. Anche riguardo al matrimonio Costantino risulta essere imperatore “rivoluzionario” e, al tempo stesso, “tradizionalista”. Egli tiene conto della tradizione giuridica romana innovando in un campo, quello del matrimonio, che meno di ogni altro avrebbe sopportato mutamenti repentini. Egli conforma il suo linguaggio a quello di Diocleziano e, soprattutto, colloca la legislazione riguardante il matrimonio entro il sistema giuridico romano riferendosi implicitamente al diritto naturale.

Costantino fu il primo imperatore che enunciò il principio della mancanza di *conubium* fra liberi e schiavi[[48]](#footnote-48). Enunciazioni generali riguardanti tale mancanza di *conubium* si trovano, oltre che nelle costituzioni di Costantino, anche in tarde fonti non legislative: «*Inter servos et liberos matrimonium contrahi non potest, contubernium potest*»[[49]](#footnote-49);«*cum servis nullum est conubium*»[[50]](#footnote-50). *Conubium* è strumento (concettuale) essenziale per l’antica politica della cittadinanza; tra *conubium* e *civitas* vi è una stretta connessione.[[51]](#footnote-51) E ancora nel diritto giustinianeo la cittadinanza è rilevante agli effetti del matrimonio[[52]](#footnote-52), anche se, per usare le parole del Di Marzo, «la base precipua della dottrina del *conubium* era infranta risolvendosi ormai il suo contenuto in una serie di proibizioni particolari»[[53]](#footnote-53). Ma, a ben vedere, il discorso terminologico risulta più complesso[[54]](#footnote-54), mi sia consentito rinviare per gli approfondimenti ad un libro “Matrimonio e donna” dove tratto proprio queste tematiche.

4.1**. Conubium *sinonimo di matrimonio: Diocleziano e il linguaggio di Costantino*. Il termine *conubium* è usato da Costantino in due costituzioni (tre occorrenze), appunto nel significato di “matrimonio”: una costituzione del 319[[55]](#footnote-55) e una del 326[[56]](#footnote-56).**

**Nella costituzione del 319 (contenuta nel titolo *de decurionibus* del *Codex Theodosianus*) si legge: «*Nulla praeditos dignitate ad sordida descendere conubia servularum etsi videtur indignum, minime tamen legibus prohibetur; sed neque conubium cum personis potest esse servilibus et ex huiusmodi contubernio servi nascuntur*»[[57]](#footnote-57).**

**In questo passo la parola *conubium* indica dunque dapprima le unioni (“matrimoni”?) con le serve (*sordida conubia servularum*): tali unioni, pur considerate *sordida*, non sono proibite dalle leggi. Subito dopo lo stesso termine è adoperato per escludere il “matrimonio” tra liberi e servi (è usato anche il termine *contubernium*, in riferimento, si badi, alla condizione dei nati).**

**Nella costituzione, inoltre, vengono minacciate pene severe al decurione che segretamente si unisca con una schiava altrui: «*si enim decurio clam* […] *alienae fuerit servae coniunctus*». A questo proposito ricordo una costituzione del 331: «*Quaecumque mulierum post hanc legem servi contubernio se miscuerit, et non conventa per denuntiationes, sicut ius statuebat antiquum, statum libertatis amittat*»[[58]](#footnote-58).**

**La costituzione di Costantino contenuta in C. Th. 12, 1, 6 è presente, con qualche variazione, nel *Codex Iustinianus*, nel titolo *de incestis et inutilibus nuptiis*: «*Cum ancillis non potest esse conubium: nam ex huiusmodi contubernio servi nascuntur*»[[59]](#footnote-59). Secondo il Biondi, non si tratterebbe di “divieto” bensì di “incapacità giuridica”, derivante dallo *status* di servo[[60]](#footnote-60), e ogni “ambiguità” scomparirebbe nella redazione giustinianea[[61]](#footnote-61). L’”am­biguità” dipenderebbe, almeno a quanto pare, appunto dall’uso di *conubium* anche per i rapporti tra liberi e servi (*sordida conubia*). Ma, a ben vedere, questo uso è un aspetto delle innovazioni volute dall’imperatore Costantino.**

L’altra costituzione di Costantino nella quale troviamo il termine *conubium* è del 326 (riportata nel titolo *ad legem Iuliam de adulteriis* del *Codex Theodosianus*):«*quamvis adulterii crimen inter publica referatur, quorum delatio in commune omnibus sine aliqua legis interpretatione conceditur, tamen ne volentibus temere liceat foedare conubia, proximis necessariisque personis solummodo placet deferri copiam accusandi* […]»[[62]](#footnote-62). È stato osservato, a proposito di questa costituzione, che gli interventi costantiniani in materia d’adulterio «non possono non essere messi in relazione con il pensiero di Lattanzio esposto nelle *divinae institutiones*, specie dove si insiste sull’uguaglianza dell’uomo e della donna nel matrimonio»[[63]](#footnote-63). La costituzione è presente anche nel *Codex Iustinianus*, nel titolo *ad legem Iuliam de adulteriis et de stupro*[[64]](#footnote-64).

Invero, nelle fonti cd. extragiuridiche è assai antico l’uso del termine *conubium* per indicare il matrimonio[[65]](#footnote-65). Cicerone e Livio adoperano il termine *conubium* in entrambi i significati: accanto al significato di *uxoris iure ducendae facultas* si trova quello di matrimonio[[66]](#footnote-66). D’altra parte, quanto alla terminologia giuridica, è interessante notare che l’uso del termine *conubium* per designare la *uxoris iure ducendae facultas* si mantiene anche nelle fonti “postclassiche” e giustinianee[[67]](#footnote-67).

**Importante, per molteplici aspetti, è una costituzione di Costantino del 29 aprile del 325[[68]](#footnote-68) riguardante la Sardegna – che poi ha avuto valore generale – che protegge giuridicamente gli “affetti” dei servi[[69]](#footnote-69). Si tratta di alcuni episodi veramente accaduti in Sardegna[[70]](#footnote-70). Costantino stabilisce che le “famiglie” degli schiavi devono rimanere unite: «*ut integra apud possessorem unumquemque servorum agnatio permaneret*»[[71]](#footnote-71).**

**L’imperatore statuisce dunque un divieto “di separare le famiglie degli schiavi”: questa espressione è corrente in dottrina[[72]](#footnote-72); si deve peraltro notare e sottolineare che la costituzione parla di *servorum agnatio*[[73]](#footnote-73).**

**Questa costituzione (indirizzata a Gerulo *rationalis trium provinciarum*) riguarda i fondi patrimoniali ed enfiteutici della Sardegna. A proposito della divisione dei fondi, Costantino stabilisce che le “*adgnationes servorum*” devono rimanere unite: «*In Sardinia fundis patrimonialibus vel enfyteuticariis per diversos nunc dominos distributis oportuit sic possessionum fieri divisiones, ut integra apud possessorem unumquemque servorum agnatio permaneret*».**

**L’imperatore pone, a questo punto, una domanda retorica che sembrerebbe rappresentare, in realtà, la motivazione: «*Quis enim ferat liberos a parentibus, a fratribus sorores, a viris coniuges segregari?*» (Chi potrebbe sopportare che vengano separati i figli dai genitori, i fratelli dalle sorelle, i mariti dalle mogli? Significativo è che in questa costituzione si parla di *coniuges*[[74]](#footnote-74))[[75]](#footnote-75).**

**Alla fine del testo vi è un’esortazione a vigilare affinché si ponga fine alle questioni riguardanti la separazione degli “affetti” dei servi: «[...] *et invigila, ne per provinciam aliqua posthac querella super divisis mancipiorum affectibus perseveret*»[[76]](#footnote-76).**

**Questa costituzione (inserita nel titolo *de communi dividundo* del *Codex Theodosianus*) è accolta anche nel *Codex Iustinianus* (titolo *communia utriusque iudicii tam familiae erciscundae quam communi dividundo*) con alcune variazioni: tra l’altro, non contiene più il riferimento alla Sardegna[[77]](#footnote-77).**

**L’esempio di umanità dato dall’imperatore Costantino in Sardegna[[78]](#footnote-78) si estende poi a tutto l’orbe romano, attraverso le codificazioni (e anche, a mio avviso, proprio attraverso il diritto naturale![[79]](#footnote-79))[[80]](#footnote-80).**

**Voglio richiamare la *humanitatis ratio* che viene connessa dall’imperatore Costantino allo *ius naturae*[[81]](#footnote-81). Costantino adopera più volte il termine *humanitas* nelle costituzioni. Giustiniano, a proposito di Costantino, sottolineerà il rapporto tra *naturalium nomen* e *humanitas*[[82]](#footnote-82).**

**A partire da Costantino si guarda all’unione tra schiavi e con schiavi e si attribuisce un riconoscimento delle “unioni” servili, stabilendo una connessione fra il concetto di *ius naturae* e quello di *humanitatis ratio*, concetti di grande rilevanza per la giurisprudenza romana in generale e, soprattutto, per Ulpiano. È lo stesso Giustiniano che attribuisce a Costantino la capacità di dare attuazione a importanti innovazioni di grande umanità ma nel solco della tradizione[[83]](#footnote-83). L’analisi del linguaggio costantiniano riguardante le famiglie dei servi ci consente di confermare e di ribadire la piena considerazione, da parte di Costantino, del matrimonio di diritto naturale[[84]](#footnote-84).**

**Un riconoscimento giuridico, e non soltanto “umano”, viene dato da Costantino alle unioni servili, dunque, anche sulla scia della giurisprudenza romana e in particolare del pensiero di Ulpiano. Valore e conseguenze giuridiche del rapporto non consentono che per queste unioni si parli di un rapporto di “mero fatto” (v. *supra*) [[85]](#footnote-85).**

**Già Diocleziano, il quale ha «segnato l’inizio della politica imperiale tendente ad unificare l’istituto del matrimonio in tutto l’impero»[[86]](#footnote-86), nella nota costituzione del 295 adopera due volte il termine *conubium* nel significato di matrimonio: «*cum pecudum ac ferarum promiscuo ritu ad inlicita conubia* […] *inruerint*»[[87]](#footnote-87); «*sed posthac religionem sanctitatemque in conubis copulandis volumus ab unoquoque servari disciplinam legesque Romanas meminerint pertinere et eas tantum sciant nuptias licitas, quae sunt Romano iure permissae*»[[88]](#footnote-88). Il termine *conubium* è dunque utilizzato a proposito della differenza tra le regole che disciplinano gli accoppiamenti degli esseri umani e il *ritus pecudum ac ferarum*[[89]](#footnote-89). Diocleziano utilizza il concetto di *ius Romanum* in stretta connessione con gli antichi valori religiosi, e proprio in riferimento al matrimonio: con il fine di riaffermare tali valori nei confronti di tutti (*cuncti* *sub imperio nostro agentes*) e con ciò ottenere una completa unificazione giuridica. Quindi si rivolge non soltanto ai cittadini romani ma a *cuncti sub imperio nostro agentes* e dunque anche a popolazioni barbariche.**

**Si tratta dell’editto del 295 sugli impedimenti matrimoniali, uno dei pochi (anzi l’unico, per quanto riguarda la materia ‘privatistica’) che ci siano pervenuti di questo imperatore; Diocleziano, come è noto, ricorse di rado a leggi generali in materia ‘privatistica’, su cui intervenne piuttosto con rescritti. Il favore degli Dei immortali per il *nomen Romanum* dipende, secondo l’imperatore, dalla vita *pia, religiosaque et quieta et casta* di tutti coloro che agiscono *sub imperio*[[90]](#footnote-90); egli richiama quindi tutti alla *religio* e alla *sanctitas*, alla disciplina e alle *leges Romanae: eas tantum sciant nuptias licitas, quae sub Romano iure permissae*[[91]](#footnote-91). Per la regolamentazione Diocleziano segue, nell’enumerare i rapporti vietati, lo schema dei giuristi classici (i quali, a quanto pare, non distinguevano tra *incestum iure gentium* e *incestum iure civili*), rinviando in generale all’*antiquum ius*[[92]](#footnote-92). L’imperatore torna quindi ad insistere sul nesso tra santità degli *iura, maiestas Romana, numinum favor*[[93]](#footnote-93).**

**L’Orestano ha posto in evidenza come la Chiesa, dopo Costantino, si giovasse della tradizione romana, che già dall’età repubblicana aveva riconosciuto «una certa consistenza, che non si può dire giuridica e neppure sociale, ma soltanto umana alle unioni servili»; la Chiesa riuscì a far “accettare di fatto al diritto” tali unioni, da essa considerate matrimoni pienamente validi, e sin dall’età di Costantino si sarebbe avuto «un certo riconoscimento, dal diritto stesso, non già del valore giuridico di questi rapporti, ma almeno della loro consistenza umana»[[94]](#footnote-94). Secondo l’Orestano, la Chiesa aveva ormai accettato, riguardo alle unioni tra liberi e servi, “il punto di vista romano”[[95]](#footnote-95).**

**5. *Alcune considerazioni conclusive*. Debbo però aggiungere, andando oltre il pensiero del­l’Ore­stano, che l’atteggiamento della Chiesa fu anche una conseguenza della considerazione che tali unioni avevano avuto entro il sistema giuridico romano, come istituto di *ius naturale*, secondo la tripartizione ulpianea dello *ius privatum*. L’atteggiamento di Costantino può dunque, a mio avviso, qualificarsi “tradi­zio­nalista” e “rivoluzionario” al tempo stesso (come ho avuto occa­sione di notare già con riguardo ai *barbari*).[[96]](#footnote-96)**

**Sintetizzando si può affermare che quanto alle fonti giuridiche, dunque, il termine *conubium* viene usato nel significato di “matrimonio”, a proposito delle unioni servili, per la prima volta nelle costituzioni dell’imperatore Costantino. Adoperando il termine *conubium* nel senso di matrimonio, cioè secondo il linguaggio giuridico di Diocleziano, Costantino conserva il linguaggio comune, già fatto proprio dalla cancelleria imperiale, ed innova nell’istituto. Il termine *conubium* serve a segnalare un’uguaglianza fra gli uomini (anche servi) quanto ad un istituto, il matrimonio, che secondo la giurisprudenza, almeno a partire dall’età dei Severi, era di diritto naturale.**

**L’analisi dell’uso di *conubium* nelle fonti giuridiche, in particolare nelle costituzioni di Costantino (ma già in quelle di Diocleziano), ci ha condotto ad una considerazione del matrimonio di diritto naturale accanto a quello di diritto civile[[97]](#footnote-97).**

**Santo Mazzarino fa un parallelo tra Diocleziano e Costantino ritenendo che tra quest’imperatore e Diocleziano andrebbe accentuato “l’abisso” sotto tutti i punti di vista. Egli ha però voluto precisare che nella rivoluzione «si fossilizzano, e fossilizzate vivono tutte le grandi esperienze del principato»[[98]](#footnote-98). Per quanto riguarda il matrimonio, la mia opinione è che non di “esperienze fossilizzate” si tratti bensì di strumenti concettuali e terminologici tradizionali (*conubium*, *natura* e *naturalis*), usati per una politica innovativa, se si vuole “rivolu­zionaria” anche in senso cristiano[[99]](#footnote-99).**

**Piola, agli inizi del XX sec., affermava: «il diritto romano riconosceva nel matrimonio un’unione fondata sulla natura umana, che avea la sua regola nel *ius naturale*, al quale però aggiungendo o detraendo alcunché, veniva a formarsi un istituto giuridico speciale, distinto dal matrimonio naturale, al quale si trova dato il nome di *iustum matrimonium, iustae nuptiae*»[[100]](#footnote-100).**

**Di fronte alle tendenze della società contemporanea sarebbe quanto mai opportuno che il legislatore tenesse presente la lezione che viene dal diritto romano: il matrimonio, inteso come unione di un uomo e di una donna, collegato alla procreazione e all’educazione dei figli, è la “pietra d’angolo” di tutto l’edificio giuridico[[101]](#footnote-101). E questo a tacer del fatto che dalla derivazione naturalistica dell’istituto del matrimonio discendono una serie di corollari tra i quali, ad esempio, certamente la dignità della donna: la *femina* posta sullo stesso piano del *mas* non solo al fine della *coniunctio*, ma anche della *procreatio* e dell’*educatio*. In conclusione, nel matrimonio, definito nelle fonti come *naturalis societas*, ritroviamo un contesto di uguaglianza, sia pure nella differenza dei ruoli, riconducibile a un sistema che, inteso come *ars boni et aequi*, consente agevolmente di distinguere, come ha insegnato Ulpiano, quello che è giusto da quello che non è giusto[[102]](#footnote-102). L’*ars boni et aequi* dei Romani è necessaria per il rinnovamento della vita odierna secondo *iustitia*: uno *ius* universale e concreto, che gli uomini dell’epoca della globalizzazione possano usare per distinguere ciò che è buono e giusto; separando ciò che è equo da ciò che è iniquo, discernendo il lecito dall’illecito (*boni et aequi notitiam profitemur, aequum ab iniquo separantes, licitum ab illicito discernentes*[[103]](#footnote-103)) per l’utilità dei singoli (*utilitas singulorum*): in altri termini il diritto naturale protegge ciascun uomo e, in particolare, la *utilitas* di ciascuno. Quindi ciascuno di noi dovrebbe difendere se stesso per mezzo del diritto naturale.[[104]](#footnote-104)**

**La *religio*, la *fides*, la *quies* e la *pax* del e nel popolo, la grande apertura verso i barbari e la massima protezione del matrimonio, in altri termini la difesa dei principi fondati essenzialmente sullo *ius naturale* mostrano la grandezza dell’imperatore Costantino e della sua politica innovativa ma nel rispetto della tradizione.**

--



San Costantino Magno Imperatore



San Costantino e Sant’Elena



San Costantino e Sant’Elena

La Chiesa greca, ma non quella latina, riserba un posto importante, tra i suoi Santi, al più celebre Costantino della storia, cioè all'Imperatore romano (e a sua madre Sant’Elena), che riconobbe ai cristiani la libertà di culto, e che favorì in molti modi - anche con la sua conversione - la diffusione e l'affermazione del Cristianesimo nel mondo romano.

L'Imperatore Costantino è perciò stato onorato, addirittura con il titolo di « pari agli Apostoli » o anche di « tredicesimo Apostolo ». Si tratta di una tradizione assai antica in Oriente.

Per chi ne volesse sapere posso indicare diversi convegni in Sardegna, ove ancora oggi è venerato dal popolo.

* Nel Seminario internazionale di studi a Sassari 4-6 luglio 1997 “San Costantino imperatore ed il progresso del diritto” ha presentato una comunicazione su “Costantino Imperatore rivoluzionario?”
* Nel Seminario internazionale Roma 3-4 ottobre 1997 su “San Costantino” ha presentato una relazione su “A proposito di *barbaricus* e *barbarus* nelle costituzioni di Costantino”
* Nel Seminario internazionale di studi “Tradizioni religiose e istituzioni politiche” Sassari 4-7 luglio 1998 ha presentato una relazione su “Il *conubium* nella legislazione di Costantino”.
* relazione al Colloquio internazionale su “L’editto di Costantino 1700 anni dopo”, Università degli Studi di Bari 11-12 aprile 2013, sul tema “Costantino il Grande imperatore rivoluzionario?”
* “Costantino Imperatore rivoluzionario? A proposito di *barbaricus* e *barbarus* nelle costituzioni di Costantino”, in *Poteri religiosi e istituzioni politiche: il culto di San Costantino tra Oriente ed Occidente*, Torino 2003, pp. 245 ss.
* “Il *conubium* nella legislazione di Costantino”, in *Poteri religiosi e istituzioni politiche: il culto di San Costantino tra Oriente ed Occidente*, Torino 2003, pp. 193 ss.
* **“Costantino Magno, imperatore rivoluzionario? A proposito di *religio*, *pax* e *matrimonium*, in *L’Editto di Costantino 1700 anni dopo. Atti del Convegno di Studi*. Bari 11-12 aprile 2013, *Quaderni di Giornate canonistiche Baresi (Nuova serie) Centro di ricerca “Renato Baccari”*, vol. II, a cura di Raffaele Coppola e Carmela Ventrella, Bari, Cacucci, 2015**

1. Mazzarino S., *L’impero romano*, vol. II, Laterza, Roma-Bari 2007, pp. 694 ss.; pp. 666 ss.; pp. 686 ss. Cfr. *ivi*, p. 666, a proposito della venerazione, da parte dell’episcopato greco, di Costantino come tredicesimo apostolo, per il riconosciuto carattere cristiano di tutta la sua opera. [↑](#footnote-ref-1)
2. Sia consentito richiamare il nostro *Il titolo di Magnus: a proposito della crescita della civitas*, in Baccari M. P. – Mastino A. (a cura di), *Il titolo di “Magno” dalla Repubblica all’Impero al Papato. Giovanni Paolo Magno*, Mucchi, Modena 2009, e tutti i lavori contenuti nel volume. [↑](#footnote-ref-2)
3. Per riferimenti, mi limiterò a rinviare al contributo di don Nicola Bux, *Santità di Costantino ed Elena*, in questi *Atti*. [↑](#footnote-ref-3)
4. Non è possibile in questa sede dare conto della sterminata letteratura mi limito a citare per la varietà degli aspetti in riferimento alle problematiche giuridiche gli *Atti Accademia romanistica costantiniana*; Sini F. – Onida P. P. (a cura di), *Poteri religiosi e istituzioni: il culto di San Costantino Imperatore tra Oriente e Occidente*. Atti del Seminario Internazionale di Studi *Tradizioni religiose e istituzioni giuridiche del popolo sardo: il culto di San Costantino imperatore tra Oriente e Occidente* (Sassari-Sedilo-Oristano, 4-6 luglio 2002), Giappicheli-ISPROM, Torino 2003; [Bonamente G. – Lenski N. – Lizzi Testa R. (a cura di), *Costantino prima e dopo Costantino*, Atti del Convegno *Costantino prima e dopo Costantino* (Perugia-Spello, 27-30 aprile 2011), Edipuglia, Bari](http://www.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&select_db=solr_iccu&Invia=Cerca&saveparams=false&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&searchForm=opac%2Ficcu%2Ffree.jsp&do_cmd=search_show_cmd&nentries=1&rpnlabel=+Tutti+i+campi+%3D+COSTANTINO+PRIMA+E+DOPO+COSTANTINO++%28parole+in+AND%29+&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2B%2540attr%2B1%253D1016%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522COSTANTINO%2BPRIMA%2BDOPO%2BCOSTANTINO%2522&&fname=none&from=3)2012; il Convegno Internazionale di studio su *Costantino il Grande Alle radici dell’Europa*, 1700o anniversario della Battaglia di Ponte Milvio e della conversione di Costantino (Città del Vaticano-Roma, 18-21 aprile 2012) ed il XL Incontro di studiosi dell’antichità cristiana su *Lex et religio in età tardoantica* (Roma, 10-12 maggio 2012). [↑](#footnote-ref-4)
5. Per altri aspetti ‘rivoluzionari’ della politica costantiniana v. Soraci R., *Innovazione e tradizione nella politica scolastica di Costantino*, in *Studi in onore di Cesare Sanfilippo*, vol. V, Giuffrè, Milano 1984, pp. 763 ss.; Sirago V. A., *La figura di Costantino nel pensiero storico di S. Mazzarino*, in *Quad. catanesi studi classici e medievali*, gennaio-giugno 1988, *Studi in memoria di Santo Mazzarino*, vol. I, Tingrale Editore, Catania 1990, pp. 207 ss. Sull’uso del termine rivoluzione, da intendere «in un senso analogico, se non improprio», vedi Catalano P., *A proposito dei concetti di ‘rivoluzione’ nella dottrina romanistica contemporanea*, in *SDHI*, 1977, 43, pp. 441; pp. 447 ss.; su tradizione e rivoluzione vedi anche il *Progetto di ricerca di Ateneo* dell’Università degli Studi di Roma, 1981: *Aspetti storico-religiosi dell’idea di Roma: tradizione e rivoluzioni*, in *Roma Costantinopoli Mosca*, Atti del I Seminario internazionale di studi storici *Da Roma alla Terza Roma* (Campidoglio 21-23 aprile 1981), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1983, pp. 559 ss., partic. pp. 562 s. [↑](#footnote-ref-5)
6. Gli studiosi ritengono comunemente, a proposito del nome *Antoninus Pius*, che Giustiniano - o comun­que la cancelleria che «citava a memoria» - indicasse qui Antonino Pio «confondendo gli Imperatori omonimi» e cioè scambiandolo con Antonino Caracalla: così Solazzi S., *Glosse a Gaio, II* (1933), ora in *Scritti di diritto romano*, vol. VI, Na­poli 1972, p. 380; diversamente però de Francisci P., *Storia del diritto romano*, vol. III, pt. I, Giuffré, Milano, 1936, p. 244, a proposito della «commossa reverenza» di Giustiniano per la grandezza di Roma, ricorda tra l’altro come l’Imperatore nella Nov. 78, 5, «ricongiunga ad Antoni­no il suo titolo di *Pius*». Ma, a ben vedere, il nome ufficiale dell’Imperatore soprannominato Caracalla è, notoriamente, dopo la sua morte, *divus Magnus Antoninus* ovvero *divus Magnus Anto­ninus Pius*: v., p. es., von Rohden P., s. v. *Aurelius*, in *Pauly R. Enz.*, vol. II, t. 2, 1896, col. 2436 ss.Dobbiamo quindi ritenere che Giustiniano si sia voluto ricollegare ad Anto­nino Caracalla, chiamandolo correttamente *Pius*. A proposito del titolo di *Pius* non si deve dimenticare lo scopo religioso della *constitutio Antoniniana* enunciato dallo stesso Imperatore. Giu­stiniano chiama *Caesar maximus* e *Augustus pius* proprio nella *Novella* con la quale stabilisce le modalità di confezione dei docu­menti e più precisamente i criteri da seguire riguardo al nome dell’Imperatore: Nov. 47, *praef*. [↑](#footnote-ref-6)
7. Nov. 78, del 539. V., più ampiamente, l’articolo citato alla nota 2 ed il nostro *Cittadini popoli e comunione nella legislazione dei secoli IV-VI*2, Giappichelli, Torino 2011, pp. 62 ss. [↑](#footnote-ref-7)
8. In questa frase ci piace sottolineare il rapporto sussistente tra l’Imperatore e la religione pagana non di rottura ma di continuità: la fondazione di Roma con l’*augurium* di *Juppiter* è strettamente collegata alla fondazione di Costantinopoli. Tale asserzione non deve tuttavia condurre ad intendere che vada negato il valore degli *auguria* di Romolo: la fondazione di Roma è, infatti, considerata appoggiata dalla divinità (*augurium* di *Juppiter*): *v*. Catalano P., *Linee del sistema sovrannazionale romano*, vol. I, Giappichelli, Torino 1965, dove part. a p. 289, l’A. sintetizza i risultati della ricerca: «Il sistema giuridico-religioso romano ha il suo centro in *Iuppiter*, ed è, proprio per questo, virtualmente universale. La virtuale universalità è attuata in una sfera di rapporti (con *reges*, *populi* o singoli stranieri) la cui esistenza è indipendente vuoi da particolari accordi vuoi da comunanza etnica»; il sistema romano è sovrannazionale, in quanto si rinviene la «volontà politica tendente ad una società universale». Sul concetto di universalità *v*. anche Id., Populus Romanus Quirites, Giappichelli, Torino 1974; Sini F., *Dai peregrina sacra* *alle pravae et externae religiones* *dei Baccanali: alcune riflessioni su ‘alieni’ e sistema giuridico-religioso romano*, in *SDHI*, 1994, 60, pp. 49 ss. Mi sia consentito rinviare anche all’articolo [*All’origine della sinfonia di* Sacerdotium *e* Imperium*: da Costantino a Giustiniano*](http://www.dirittoestoria.it/10/memorie/Baccari-Sinfonia-Sacerdotium-Imperium.htm), in Aa. Vv., *La* *laicità nella costruzione dell’Europa. Dualità del potere e neutralità religiosa* – Colloquio internazionale, Bari 4-5 novembre 2010, in *Dir.@storia*, 2012, 10, all’url http://www.dirittoestoria.it/10/memorie/Baccari-Sinfonia-Sacerdotium-Imperium.htm. [↑](#footnote-ref-8)
9. Lombardi G., *Persecuzioni, laicità, libertà religiosa. Dall’Editto di Milano alla “*Dignitatis humanae*”*, Studium, Roma 1991. [↑](#footnote-ref-9)
10. Più ampiamente *v*. il nostro *Contro gli astrattismi lo* ius naturale*: per il “bene comune” o per la “*utilitas singulorum*” (e ‘*l’utilitas nostra*’)?*, in Dalla Torre G. - Mirabelli C. (a cura di), *Verità e metodo in giurisprudenza. Scritti dedicati al Cardinale Agostino Vallini, in occasione del 25° Anniversario della consacrazione episcopale*, Libreria editrice Vaticana, Città del Vaticano 2014, pp. 69-83. [↑](#footnote-ref-10)
11. CIL, IX, 9; ILS 699. [↑](#footnote-ref-11)
12. Nov. 6 *ep*. [↑](#footnote-ref-12)
13. Nov. 42, 3, 3. Cfr. Puliatti S., *Ricerche sulle Novelle di Giustino II, La legislazione imperiale da Giustiniano I a Giustino II,* vol. II, *Problemi di diritto privato e politica religiosa*, Giuffrè, Milano 1991, pp. 111 ss.; da ultimo, il nostro [*All’origine della sinfonia di* Sacerdotium *e* Imperium*: da Costantino a Giustiniano*](http://www.dirittoestoria.it/10/memorie/Baccari-Sinfonia-Sacerdotium-Imperium.htm), cit.;Capozza M.T., *Ancora su* sacerdotium *e* imperium*. Tutela del* sacerdotium *e* utilitas *della* res publica *nelle Novelle di Giustiniano*, in *SDHI*, 2014, 80, pp. 275 ss. [↑](#footnote-ref-13)
14. Cicerone, *De nat. deor.* 2, 8: «C. Flaminium Coelius religione neglecta cecidisse apud Trasumenum scribit magno cum rei publicae vulnere. Quorum exitio intellegi potest eorum imperiis rem publicam amplificatam qui religionibus paruissent. Et si conferre volumus nostra cum externis, ceteris rebus aut pares aut etiam inferiores reperiemur, religione, id est cultu deorum, multo superiores». Sia consentito rinviare alla nostra s. v. *Diritti umani*, in Sgreccia E. - TarantinoA. (a cura di), *Enciclopedia di Bioetica e Scienza Giuridica*, vol. IV, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2011, pp. 349 ss. [↑](#footnote-ref-14)
15. Sini F., *Poteri religiosi e istituzioni*, in *Dir.@storia*, 2003, 2, all’url http://www.dirittoestoria.it/lavori2/Progetti/STRATEGI-2002.htm. E precisamente, come ha rilevato Sini, a proposito di Cicerone, «l’analisi di alcune delle sue più pregnanti definizioni, dove *religio* è sempre intesa nel senso di “culto degli dèi” (Cicerone, *De nat. deor.* 2, 8), lascia infatti intravedere, con grande chiarezza, la giustificazione teologica dell’egemonia politica romana, che gli antichi attribuivano naturalmente al favore degli dèi, ma non senza merito da parte dei Romani; i quali per sensibilità e cautela verso la *religio* superavano di gran lunga tutti gli altri popoli». [↑](#footnote-ref-15)
16. Cfr. il passo di Fiorentino in D. 1, 5, 4.

    Su D. 1, 5, 4 e sul concetto di *libertas* *v*. La Pira G., *Princìpi*, 1940, 1-2, gennaio-febbraio, pp. 1 ss.; Crifò G., *Su alcuni aspetti della libertà in Roma*, Società Tipografica Modenese, Modena 1958. Cfr. Catalano P., *Diritti di libertà e potere negativo. Note per l’interpretazione dell’art. 40 Cost. nella prospettiva storica*, in *Studi in memoria di Carlo Esposito*, vol. III, CEDAM, Padova 1973, pp. 1955 ss., nonché in *Arch. giur.*, 1972, pp. 321 ss.; Id., *Tribunato e resistenza*, Paravia, Torino 1971. Da ultimo, Ribas Alba J. M., *La* libertas *como fundamento del derecho constitucional romano*, in *Seminarios Complutenses de Derecho Romano*, 2009, XXII, pp. 383 ss. [↑](#footnote-ref-16)
17. V., più ampiamente, il nostro *Diritti umani*, cit., pp. 349 ss.; *Introduzione*, in Baccari M.P. (a cura di), *Chi difende i principi non negoziabili? La voce dei giuristi*, Mucchi, Modena 2011, pp. IX-XXV; nel volume *v*. anche la nostra *Audizione I Commissione Affari costituzionali. Indagine conoscitiva in tema di “Libertà religiosa”*, 11 gennaio 2007, *ivi*, pp. 185 ss. [↑](#footnote-ref-17)
18. Lombardi G., *op. cit.*, p. 129. Per approfondimenti mi sia consentito rinviare a *Cittadini popoli e comunione*, cit., pp. 3 ss.; *Diritti umani*, cit., pp. 349 ss.; Iushumanum, ius Romanum, *Comunicazione presentata al XXXI Seminario internazionale di Studi storici “Da Roma alla Terza Roma” su* Libertà religiosa da Roma a Costantinopoli a Mosca *(Campidoglio, 20-21 aprile 2011)*. Sulla pericolosità di una concezione statalista, *v*. Catalano P., *La religione romana “internamente”: il punto di vista giuridico*, in *St. mat. storia rel.*, 1996, 62, pp. 152 ss.: «è impossibile appiattire e confondere uomini e Dei in un unico concetto astratto di “Stato”». [↑](#footnote-ref-18)
19. Cfr. Baccari R., *La religione cattolica da religione dello Stato a patrimonio del popolo*, in *Dir. eccl.*, 1987, pt. I, pp. 13 ss. V. il nostro *Cittadini popoli e comunione*, cit., pp. 314 s.; riguardo a libertà e religione del popolo, cfr. anche la nostra *Audizione al Parlamento italiano*, cit., pp. 185 ss.: «Penso, ad esempio, al concetto di libertà con Robespierre il quale, nel discorso del 21 novembre 1793, dichiarò: “L’athéisme est aristocratique; l’idée d’un grand être qui ville sur l’innocence opprimé, et qui punit le crime triomphant est toute populaire”: anche da questa affermazione, in linea di continuità con il pensiero romano, appare la convinzione che la religione appartenga al popolo». Cfr. Cicerone, *De legibus*, I, 43. [↑](#footnote-ref-19)
20. Cfr. Papa Francesco la sera della elezione il 13 marzo 2013: il suo ossequio al popolo romano, la richiesta di preghiera e quel bellissimo richiamo il giorno dopo al “confessare” (camminare, edificare, confessare). [↑](#footnote-ref-20)
21. *Apoc*.7, 9; 5, 9. [↑](#footnote-ref-21)
22. Pietri L. - Duval Y. - Pietri Ch., *Peuple chrétien ou plebs: le rôle des laïcs dans les élections ecclésiastiques en Occident*, in *Institutions, société et vie politique dans l’Empire romain au IVe siècle ap. J.-C.*, École Française, Rome, 1992, pp. 373 ss. (*ivi* biblio­grafia). [↑](#footnote-ref-22)
23. *Sources chrétiennes*, XI *bis*, p. 40 e *passim*. L’attribuzione a Ippolito è dubbia. [↑](#footnote-ref-23)
24. *Ep*. 55. Cfr. *Ep*. 38; 43; 59; 68 [↑](#footnote-ref-24)
25. Così ricordiamo nel nostro *Cittadini popoli e comunione*, cit., pp. 27 s.; 314 s. [↑](#footnote-ref-25)
26. Valvo A., *Costantino, campione della libertà religiosa*, in *La nuova bussola quotidiana*, 2 dicembre 2012, all’url http://www.lanuovabq.it/it/articoliPdf-costantino-campionedella-liberta-religiosa-5311.pdf. [↑](#footnote-ref-26)
27. Sul punto, *v*. il nostro *Cittadini popoli e comunione*, cit., pp. 256 ss. [↑](#footnote-ref-27)
28. «Inter cetera quae pro rei publicae semper commodis atque utilitate disponimus, nos quidem volueramus antehac iuxta leges veteres et publicam disciplinam Romanorum cuncta corrigere atque id providere, ut etiam Christiani, qui parentum suorum reliquerant sectam, ad bonas mentes redirent, siquidem quadam ratione tanta eosdem Christianos voluntas invasisset et tanta stultitia occupasset, ut non illa veterum instituta sequerentur, quae forsitan primum parentas eorundem constituerant, sed pro arbitrio suo atque ut isdem erat libitum, ita sirime leges facerent quas observarent, et per diversa varios populos congregarent.[…] Ut denuo sint Christiani et conventicula sua componant, ita ut ne quid contra disciplinam agant. <Per> aliam autem epistolam iudicibus significaturi sumus quid debeant observare. Unde iuxta hanc indulgentiam nostram debebunt deum suum orare pro salute nostra et rei publicae ac sua, ut undique versum res publica praestetur incolumis et securi vivere in sedibus suis possint». Sull’importanza di questo editto, tramandatoci, nel testo originario in latino, da Lattanzio (*De mortibus persecutorum*, 34) e, in una traduzione greca, da Eusebio, (*Historia Ecclesiastica*, VIII, 17), *v*. Amelotti M., *Da Diocleziano a Costantino. Note in tema di costituzioni imperiali*, in *SDHI*, 1961, 27, partic. pp. 280 ss. Da ultimo *v*. Grünewald T., *Constantinus Maximus Augustus. Herrschaftspropaganda in der zeitgenössischen Überlieferung*, F. Steiner, Stuttgart 1990, pp. 57 ss. Cfr. anche Siniscalco P., *L’editto di Galerio del 311. Qualche osservazione storica alla luce della terminologia*, in *Atti Accademia Romanistica Costantiniana*, vol. X, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1995, pp. 41 ss., partic. pp. 47 s.; sulla *disciplina Romana* e, più in generale, sull’editto di Tarracius Bassus e su quello di Galerio mi sia consentito rinviare a *Cittadini popoli e comunione*, cit., pp. 32 ss., 147, 193. Cfr. su *disciplina Romana* anche *Religione del popolo*, in corso di stampa. Da ultimo su questi temi, Sperandio M.U., *Nomen Christianum*, vol. I*, La persecuzione come guerra al nome cristiano*, Giappichelli, Torino 2009, pp. 3 ss. [↑](#footnote-ref-28)
29. Cfr. la nota costituzione del [7 marzo](https://it.wikipedia.org/wiki/7_marzo) [321](https://it.wikipedia.org/wiki/321) nella quale Costantino stabilì che il primo giorno della settimana (il giorno del Sole, *Dies Solis*) doveva essere dedicato al riposo per i magistrati e per il popolo (*[Codex Iustinianus](https://it.wikipedia.org/wiki/Codice_Giustiniano" \o "Codice Giustiniano)* 3, 12, 2). Il rapporto tra *religio* e popolo ci fa riflettere su problematiche attuali: i nostri governi insensibili a tematiche millenarie di rispetto dell’uomo, del lavoratore, del cittadino, della religione: *v*. il bel libro di Häberle P., *Costituzione e identità culturale: tra Europa e stati nazionali*, Giuffrè, Milano 2006. [↑](#footnote-ref-29)
30. Mazzarino S., *op. cit*., pp. 689 e 693. [↑](#footnote-ref-30)
31. La Pira G., riguardo all’epoca costantiniana e all’Imperatore Costantino, parla di bipolarità, di due protagonisti della storia, di due “organi” essenziali alla storia dell’umanità: «L’altro principio è la bipolarità della storia. Vi sono due protagonisti, due organi essenziali allo sviluppo del piano di Dio nel mondo, e quindi della storia umana. E sono per un verso lo stato, cioè oggi si direbbe l’ONU, al tempo di Costantino era l’Impero romano. Sono coessenziali, non si può farne a meno» (*v*. Id., *Arco di Costantino: riflessione storico-politica*, in *Prospettive*, 1974, nn. 33-35, pp. 134 ss., ora in *Scritti editi*, vol. XIX, pp.117 ss.. V. pure Id., *Chiesa e Stato dal IV al VI secolo*, in *Prospettive*, Quaderno 2, Firenze 1974, pp. 134 ss.). Continua ancora Giorgio La Pira: «Lui [*sc.* Costantino] intanto fondò anche Costantinopoli. Se non avesse fatto l’accordo con la Chiesa, poteva fare Costantinopoli? Ma Costantinopoli significa l’Oriente. Aprì alla Chiesa, aprì al Cristianesimo, aprì alla storia del mondo e della civiltà, tutto l’Oriente fondando Costantinopoli, bellissima città, dalla quale deriva poi Ravenna ecc., tutto il mondo orientale, il mondo russo, greco, parte di là. Se non avesse fatto la pace con la Chiesa, poteva fare queste cose? No!» (Id., *Arco di Costantino*, cit., p. 135). [↑](#footnote-ref-31)
32. *Ivi*, p. 137. [↑](#footnote-ref-32)
33. Gaudemet J., *Les Romains et les ‘autres’*, in Catalano P. - SiniscalcoP. (a cura di), *La nozione di “Romano” tra cittadinanza ed universalità* – Atti del II Seminario internazionale di studi storici *Da Roma alla Terza Roma* (Campidoglio 21-23 aprile 1982), Edizioni Scientifiche, Napoli 1984, p. 21: «l’étude ancienne […] n’a pas encore été remplacée». [↑](#footnote-ref-33)
34. Leotard E., *Essai sur la condition des Barbares établis dans l’empire romain au IVéme siècle*, F. Vieweg, Paris 1873, pp. VII ss.

    Sui rapporti tra Costantino ed i barbari, cfr. di recente Wienand J., *Costantino e i barbari*, in *Costantino I. Enciclopedia Costantiniana sulla figura e l’immagine dell’Imperatore del cosiddetto Editto di Milano 313-2013*, vol. II, Ist. Enc. Italiana Treccani, Roma 2013, pp. 387 ss. [↑](#footnote-ref-34)
35. Leotard E., *op. cit.*, pp. 174 ss. [↑](#footnote-ref-35)
36. Ammiano Marcellino, *Historiae*, 21, 10, 8: «Tunc et memoriam Constantini ut novatoris turbatorisque priscarum legum et moris antiquitus recepti, vexavit, eum aperte incusans , quod barbaros omnium primus ad usque fasces auxerat et trabeas consulares». Specificamente su questo passo *v*., da ultimo, anche per la bibliografia, Neri V., Medium princeps*. Storia* *e immagine di Costantino nella storiografia latina pagana*, Cooperativa Libraria Universitaria Editrice, Bologna 1992, pp. 199 ss., 51, 118, 158. [↑](#footnote-ref-36)
37. Ammiano Marcellino, *Historiae*, 21, 12, 25: «ut primum augendae barbaricae vilitatis auctorem, immoderate notaverat Constantinum». Cfr. Eusebio, *Vita Const*. 1, 4, 7; Aurelio Vittore, *De Caesaribus*, 41; Zosimo, *Historia nova*, 1, 2.

    Per un’analisi riguardante anche altri passi cfr. Pavan M., *I Barbari e l’Impero romano fra contrapposizione e assimilazione*, in BaccariM.P. (a cura di), *Spazio e centralizzazione del potere*, Atti del IV Seminario internazionale di studi storici *Da Roma alla Terza Roma* (Campidoglio 18-19 aprile 1984), Herder, Roma 1988. [↑](#footnote-ref-37)
38. Neri V., *op. cit*., p. 199, afferma che l’accusa a Costantino di deviazione dalle tradizioni romane è fatta «senza né metterne in evidenza gli aspetti religiosi, né manifestare una posizione di esplicito assenso» e, tuttavia, aggiunge che Ammiano «potrebbe deliberatamente richiamare l’accusa giulianea a Costantino di deviazione dalla tradizione, i cui contenuti religiosi erano ben noti, pur inserendola, come quella relativa alla mancanza di scrupoli religiosi come motivazione della scelta di rimuovere l’obelisco tebano, in un contesto ambiguo, nel quale egli apparentemente prendeva le difese dell’imperatore cristiano»; l’A. ipotizza che Giuliano abbia accusato Costantino di «essere l’iniziatore di una politica di promozione dell’elemento barbarico, proseguita poi sotto i suoi figli, facendo leva su insoddisfazioni e malumori diffusi in ambito senatorio. Non si può escludere che l’accusa di Aurelio Vittore a Costantino di aver promosso ai *publica parum digni* facesse riferimento anche a questa posizione». [↑](#footnote-ref-38)
39. Cfr. Aurelio Vittore, *De Caesaribus*, 41, 20: «ni parum dignis ad publica adetum concessisset». [↑](#footnote-ref-39)
40. C. 6, 1, 3 (aa. 317-323). [↑](#footnote-ref-40)
41. Così Vismara G., *Limitazioni al commercio internazionale nell’Impero romano e nella comunità cristiana medioevale*, in *Scritti in onore di Contardo Ferrini pubblicati in occasione della sua beatificazione*, vol. I, Vita e pensiero, Milano 1947, p. 445, nt. 4. [↑](#footnote-ref-41)
42. Su questa costituzione *v*. Gaudemet J., *Constantin, restaurateur de l’ordre*, in *Studi in onore di Siro Solazzi*, Jovene, Napoli 1948, p. 671, il quale l’attribuisce a Licinio. In generale «sulle pene particolarmente severe ai danni dei *servi fugitivi*» da parte di Costantino, *v*. Barone Adesi G., Servi fugitivi in ecclesia*. Indirizzi cristiani e legislazione imperiale*, in *Atti Accademia Romanistica Costantiniana,* vol. VIII, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1990, pp. 705 ss., 711. [↑](#footnote-ref-42)
43. Biondi B., *Il diritto romano cristiano*, vol. II, Giuffrè, Milano 1952, pp. 400 ss.; diversamente Puglisi A., *Servi, coloni, veterani e la terra in alcuni testi di Costantino*, in *Labeo*, vol. 23, 1977, p. 317. [↑](#footnote-ref-43)
44. Taluno, come noto, ha attribuito questa costituzione a Licinio. [↑](#footnote-ref-44)
45. Coll. 6, 4, 3. [↑](#footnote-ref-45)
46. In una costituzione del 319 (contenuta nel titolo *de emendatione servorum* del *Codex Iustinianus*: C. 9, 14, 1), l’Imperatore parla di gravi *sevitiae* operate dai barbari (C. Th. 9, 12, 1). In una costituzione del 323 (nel titolo *de re militari* del *Codex Iustinianus*, C. 12, 35, 9) l’Imperatore contrappone i *Romani* ai *barbari*; stabilisce che «si quis barbaris scelerata factione facultatem depraedationis in Romanos dederit […] vivus amburatur» (C. Th. 7, 1, 1). In una costituzione del 323 (contenuta nel titolo *de commeatu* del *Codex Iustinianus*, C. 12, 42, 1) l’Imperatore nel dettare disposizioni riguardo ai *milites*, parla delle incursioni dei barbari (C. Th. 7, 12, 1). «A conferma dell’uso di designare come *barbar*i i popoli estranei all’impero, cfr. anche la disposizione dell’imperatore Adriano, riferita in D. 49, 16, 5, 6 Arrius Menander *lib. 2 de re militari*, a proposito dei *barbaris remissi milites*, nonché le costituzioni di Diocleziano C. 8, 50, 5 […] Valentiniano […] e Onorio […] nelle quali si parla dei barbari con riferimento al *postliminium*» (Vismara G., *op. cit*., p. 446, nt. 4). Cfr. anche D. 48, 20, 6 e 50, 15, 1. [↑](#footnote-ref-46)
47. L’uso del termine *barbarus* acquisterà in seguito una rilevanza giuridica più pregnante con Valentiniano I, a proposito dei matrimoni tra Romani e barbari (C. Th. 3, 14, 1, del 370?): su questa costituzione vedi Bianchini M., *Ancora in tema di unioni fra barbari e Romani*, in *Atti Accademia Romanistica Costantiniana*, vol. VII, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1988, p. 225. Sulle possibili datazioni cfr. Pergami F. (a cura di), *La legislazione di Valentiniano e Valente (364-375)*, Giuffrè, Milano 1993, pp. 216 ss.; pp. 506 s. [↑](#footnote-ref-47)
48. Ad es. C. Th. 12, 1, 6; C. 5, 5, 3 pr.

    V. Orestano R., *Alcune considerazioni sui rapporti tra matrimonio cristiano e matrimonio romano nell’età postclassica*, in *Scritti di diritto romano in onore di Contardo Ferrini pubblicati dalla Regia Università di Pavia*, Hoepli, Milano 1946, p. 370, nt. 2, il quale ricorda: «nelle Istituzioni di Gaio […] non si trova alcuna enunciazione generale della mancanza di *conubium* fra liberi e schiavi […] Neppure i frammenti del Digesto contengono alcuna formulazione generale del principio. Essa si trova invece in fonti postclassiche […] e nelle costituzioni imperiali a partire da Costantino». V., più ampiamente, il nostro *Concetti ulpianei per il “diritto di famiglia”*, Giappichelli, Torino 2000, pp. 59 ss. Cfr. anche Oppo G., *Declino del soggetto e ascesa della persona*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, p. 830: «il giurista romano riconosceva anche nel servo la persona […] quando negava che i figli della schiava fossero frutti, quando ammetteva un’unione quasi coniugale tra servi e una loro famiglia (lo attesta ora Maria Pia Baccari: *Concetti ulpianei per il diritto di famiglia*, Torino, 2000)». [↑](#footnote-ref-48)
49. P. S. II, 19, 6. [↑](#footnote-ref-49)
50. Tit. Ulp. V, 5. [↑](#footnote-ref-50)
51. *V*. sul punto Catalano P., *Linee del sistema sovrannazionale romano*, cit., pp. 97 ss.; Balestri Fumagalli M., Lex Iunia de manumissionibus, Giuffrè, Mi­la­no 1985, pp. 60 ss.; Capogrossi Colognesi L., *‘*Ius commercii’*, ‘*conubium’*, ‘*civitas sine suffragio’*. Le origini del diritto internazionale privato e la romanizzazione delle comunità latino-campane*, in Aa. Vv., *Le strade del potere.* Maiestas populi romani, imperium, coercitio, commercium, saggi raccolti da Corbino A., Libreria editrice Torre, Catania 1994, pp. 3 ss.; Capogrossi Colognesi L., *Cittadini e territorio. Consolidamento e trasformazione della ‘*civitas romana’, La Sapienza, Roma 2000, pp. 57 ss. [↑](#footnote-ref-51)
52. V. Goria F., *Romani, cittadinanza ed estensione della legislazione imperiale nelle costituzioni di Giustiniano*, in *La nozione di ‘Romano’ tra cittadinanza ed universalità*, cit., pp. 277 ss.; il nostro *Cittadini popoli e comunione*, cit., pp. 301 ss. [↑](#footnote-ref-52)
53. V. sul punto Di Marzo S., *Lezioni sul matrimonio romano*, L’Erma di Bretschneider, Roma 1972, pp. 44 s.; cfr. p. 36: «il *conubium* può mancare anche fra cittadini romani». [↑](#footnote-ref-53)
54. Erronea, nonostante l’autorevolezza degli autori, è la semplificazione che si trova in Ernout A. –Meillet A., *Dictionnaire étimologique de la langue latine*, Libraire C. Kincksieck, Paris 1959, p. 449: «dans la langue juridique désigne le droit de contracter mariage […] dans la langue commune, il désigne seulement le maria­ge […]». [↑](#footnote-ref-54)
55. C. Th. 12, 1, 6. [↑](#footnote-ref-55)
56. C. Th. 9, 7, 2. V. sul punto Seeck O., *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr. Vorarbeit zu einer Prosopographie der christlichen Kaiserzeit*, J. B. Metzler, Stuttgart 1919, pp. 166 ss.; 176. [↑](#footnote-ref-56)
57. Su questa costituzione, in generale, *v*. Sargenti M., *Il diritto privato nella legislazione di Costantino*, in *Atti Accademia Romanistica Costantiniana*, I, Libreria universitaria, Perugia 1975, pp. 270 ss.; Id., *Studi sul diritto del tardo impero*, CEDAM, Padova 1986, pp. 44 s.; Polaček A., *Alcuni problemi giuridico-sociali dell’epoca costantiniana*, in *Atti Accademia Romanistica Costantiniana*, vol. I, cit., pp. 217 s.; Waldstein W., *Schiavitù e cristianesimo da Costantino a Teodosio II*, in *Atti Accademia Romanistica Costantiniana*, vol. VIII, cit., pp. 123 ss. (partic. p. 129, nt. 26, per i problemi relativi alla datazione); Navarra M., *A proposito delle unioni tra libere e schiavi nella legislazione costantiniana*, *ivi*, pp. 436 s.

    V., da ultimo, anche per la bibliografia, Luchetti G., *Brevi note sulla legislazione ‘matrimoniale’ costantiniana. A proposito di un recente lavoro di R. Domingo*, in *Arch. giur.*, 1992, p. 343, il quale rileva che «se ne sarebbe tratto certo maggiore vantaggio se, al di là di poco proficue polemiche del passato a proposito dell’influenza del cristianesimo sulla legislazione imperiale della prima parte del IV sec., l’innegabile tendenza della legislazione costantiniana a rinsaldare i vincoli familiari ed a tutelare sotto ogni profilo le unioni matrimoniali fosse stata letta come un momento importante del disegno costantiniano di rifondazione dell’impero su basi nuove»; Evans Grubbs J., *Law and Family in Late Antiquity. The Emperor Constantine’s Marriage Legislation*, Clarendon press, Oxford 1995, pp. 278 ss. [↑](#footnote-ref-57)
58. C. Th. 4, 12, 4. Su questa costituzione *v*. Waldstein W., *Schiavitù e cristianesimo da Costantino a Teodosio II*, cit., p. 132; Navarra M., *A proposito delle unioni tra libere e schiavi nella legislazione costantiniana*, cit., pp. 436 ss. (la quale sostiene che la severità della normativa costantiniana «appare generata più che da fattori etici d’ispirazione cristiana, dalla volontà di difendere il prestigio della classe dirigente romana»). [↑](#footnote-ref-58)
59. C. 5, 5, 3. [↑](#footnote-ref-59)
60. Biondi B., *op. cit.*, vol. III, p. 88, nel paragrafo intitolato “Il matrimonio degli schiavi” afferma: «Non si tratta di divieto ma di incapacità giuridica derivante dallo *status* di schiavo. Numerose leggi da Costantino a Giustiniano, riaffermano l’esclusione; anzi mentre le fonti classiche non la enunciano esplicitamente, giacché troppo ovvia, solo in talune fonti postclassiche il divieto è formulato in termini precisi; ciò dimostra che il dubbio sorge proprio in epoca cristiana, sia pure per risolverlo conformemente alla tradizione». Non senza oscillazioni l’A. aggiunge, però, che «non è una questione di capacità» ed anzi che sembrerebbe strano che la Chiesa potesse avere «accettato supinamente l’antica incapacità che discendeva dall’impostazione umana dell’istituto»; citando l’Orestano, l’A. sostiene che «la Chiesa fu costretta a seguire la legge civile […]. Il disconoscimento del matrimonio canonico rispetto agli schiavi era la naturale conseguenza della schiavitù […]. Non è questione di capacità, che nell’ordine sovrannaturale non ha senso giacché non ci può essere differenza tra libero e schiavo, ma della situazione giuridica dello schiavo nei rapporti umani […]. Tra il matrimonio che importa libertà e convivenza, e la schiavitù, che significa subordinazione giuridica, c’è contrasto. Ed ecco perché la Chiesa, non rinnegando la schiavitù, non ammette matrimonio tra schiavi». [↑](#footnote-ref-60)
61. Biondi B., *op. cit.*, vol. III, pp. 88 s.: «l’ambiguo linguaggio, che si rileva nella legge di Costantino del 319, tradisce forse qualche incertezza del legislatore […] Ogni ambiguità scompare nella redazione giustinianea». Sulla diversità tra C. Th. 12, 1, 6 e C. 5, 5, 3, nonché tra la legislazione di Costantino e quella di Giustiniano vedi però ampiamente Gaudemet J., *Constantin et les curies municipales*, in *Iura*, 1951, 2, pp. 44 ss. (ora anche in *Etudes de droit romain*, vol. II, Jovene, Napoli 1979, pp. 97 ss.); Id., Justum matrimonium, in *RIDA*, 1949, 2, pp. 350 s. (ora in *Etudes de droit romain*, cit., vol. III, pp. 146 s.). [↑](#footnote-ref-61)
62. C. Th. 9, 7, 2.

    Su questa costituzione, in generale, v. Venturini C., Accusatio adulterii *e politica costantiniana. Per un riesame di C.Th. 9, 7, 2*, in *SDHI*, 1988, 54, pp. 66 s.; Evans Grubbs J., *Law and Family in Late Antiquity*, cit., pp. 208 ss.; Rizzelli G., Lex Iulia de adulteriis*. Studi sulla disciplina di* adulterium, lenocinium, stuprum, Edizioni del Grifo, Lecce 1997; Id., *C. Th. 9.12.1 e 2*, in D'Ippolito F. M. (a cura di), *Φιλία*, *Scritti per Gennaro Franciosi*, vol. IV, Satura, Napoli 2007, pp. 2283 ss. [↑](#footnote-ref-62)
63. Così Amarelli F., Vetustas – innovatio.Un’antitesi apparente nella *legislazione di Costantino*, Jovene, Napoli 1978, pp. 124 s., il quale fa un confronto tra C. Th. 9, 7, 2 e *divin. inst.* 6, 23.24. [↑](#footnote-ref-63)
64. C. 9, 9, 29. [↑](#footnote-ref-64)
65. Testimonianze vi sono già a partire dal II sec. a. C.: *v*. Licinio Imbrice, *Com.*, 2; per il I sec. a. C.: *v*. Lucrezio, *De rerum natura*, 3, 76; Catullo, *Carmina*, 64, 141; Sallustio, *Iugurtha*, 18, 7; Virgilio, *Aeneis*, 1, 73. Cfr. *ThLL*, vol. IV, s. v. *cōnūbium*, col. 815 s. [↑](#footnote-ref-65)
66. T.L.L., vol. II, 1861, p. 397 s. v. *connubium*; Georges K. E., *Ausführliches Lateinisch-deutsches Hand­wörterbuch*, I, Leipzig 1879, col. 1397 s., così sintetizza: «Die Eingehung eines *matrimonium iustum*, d. i. einer mit allen rechtlichen Folgen gültigen Ehe in bestimmter Form zwischen Gleichberechtigten (in Rom anfangs nur zwischen Bürgern desselben Standes, dann auch zwischen Patriciern u. Plebeiern), die förmliche Vermählung»; seguono i due significati: *Eheverbindung* e *Eherecht*. [↑](#footnote-ref-66)
67. V., p. es., Tit. Ulp. V, 3 «*conubium est uxoris iure ducendae facultas*» e tre costituzioni del *Codex Iustinianus*: 5, 17, 8; 5, 4, 28 e 5, 27, 11. [↑](#footnote-ref-67)
68. Assai incerto è l’anno di questa costituzione: per la datazione v. anche Seeck O., *op. cit.*, p. 214. [↑](#footnote-ref-68)
69. In generale, sul termine qui adoperato “affetti” (riguardo alla *familia* dei servi) e sulla connessione con “l’amore coniugale”, l’*animus*, l’*amicitia* (come *amor* o in connessione con *uxor*) e l’*affectio* dell’*uxor* o della concubina («statuit, quia non erat affectione uxoris habita, sed magis concubinae» D. 24, 1, 3, 1 di Ulpiano) potrebbe essere utile una riflessione; v. Brutti M., *Il diritto privato nell’antica Roma*, Giappichelli, Torino 2011, p. 214, il quale si sofferma diffusamente su “amore coniugale”; Cantarella E., *Matrimonio e sessualità nella Roma repubblicana: una storia romana di amore coniugale*, in *BIDR*, 1997, 39, *passim*. V. anche, su amicizia e doveri giuridici, a proposito di morale e diritto, Finazzi G., Amicitia *e doveri giuridici*, in Corbino A. - Humbert M. - Negri G. (a cura di), Homo*,* caput, persona*.* *La costruzione* giuridica*dell’identità nell’esperienza romana*, IUSS Press, Pavia 2010, pp. 633 ss.; 721; Sanna M.V., *Matrimonio e altre situazioni matrimoniali nel diritto romano classico*, Jovene, Napoli 2012, pp. 175 s.

    Cfr., in altro contesto, a proposito di amore *fundamentum iuris*, Cicerone, *De legibus*, 1, 43: «Atque, si natura confirmatura ius non erit, tollantur <virtutes omnes> tollentur; ubi enim liberalitas, ubi patriae caritas, ubi pietas, ubi aut bene merendi de altero aut referendae gratiae voluntas poterit existere? nam haec nascuntur ex eo, quia natura propensi sumus ad diligendos homines, quod fundamentum iuris est. neque solum in homines obsequia, sed etiam in deos ceremoniae religionesque tolluntur, quas non metu, sed ea coniunctione, quae est homini cum deo, conservandas puto»; su questo passo, per alcune considerazioni, sia consentito rinviare a *I quattro pilastri della pace secondo i Pontefici romani e alcuni principi del diritto romano*, in Dalla TorreG. (a cura di), *L’archetipo dell’amore fra gli uomini*. *Deus caritas est riflessione a più voci sull’Enciclica di Benedetto XVI*, Studium, Roma 2007, pp. 137 ss.; Id., *Principi del diritto romano e magistero dei Pontefici romani su* iustitia, libertas, veritas, caritas/amor *(a proposito della* Deus caritas est *e della* Caritas in veritate*)*, [in *Rev. gen. der. rom.*, 2010, p. 15.](http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id_noticia=407921)  [↑](#footnote-ref-69)
70. Sulle dure condizioni di vita degli schiavi sardi e sul timore dell’imperatore Costantino di eventuali e pericolose rivolte servili, v. Ortu R., *Costantino e la tutela giuridica della* servorum agnatio*. Riflessioni su C. Th. 2.25.1*, in D'Ippolito F. M. (a cura di), op. cit., vol. III, p. 1896. [↑](#footnote-ref-70)
71. C. Th. 2, 25, 1.

    Su questa costituzione v., in generale, Leicht P. S., *Il matrimonio del servo*, in *Scritti in onore di Contardo Ferrini*, cit., pp. 308 s.; Puglisi A., *op. cit.*, pp. 305 ss.; Zoz De Biase M.G., *Nota minima sulla tutela dei nuclei familiari servili*, in *Studi in onore di A. Biscardi*, vol. IV, Giuffrè, Milano 1983, pp. 537 ss.; Carcaterra A., *La schiavitù nel secolo IV. ‘Spinte’ e ‘stimoli’ cristiani nelle leggi a favore degli schiavi*, in *Atti Accademia Romanistica Costantiniana*, vol. VIII, cit., pp. 147 ss. (il quale parla di disposizione «ricca di umanità»: p. 175); Evans Grubbs J., *Law and Family in Late Antiquity*, cit., pp. 25 s.; pp. 307 s. Prescindo dallo studio delle molte problematiche inerenti questa costituzione, per le quali rinvio a Voci P., *La condizione delle terre pubbliche e i poteri del principe*, in *Nuovi studi sulla legislazione romana del Tardo Impero*, CEDAM, Padova 1989, pp. 45 ss. [↑](#footnote-ref-71)
72. V., p. es., Solazzi S., *Il rispetto per la famiglia dello schiavo*, in *SDHI*, 1949, 15, p. 187; Voci P., *La condizione delle terre pubbliche e i poteri del principe*, cit., pp. 45 ss. [↑](#footnote-ref-72)
73. Orestano R., *La struttura giuridica del matrimonio romano*, Giuffrè, Milano 1951, p. 441, definisce «sorprendente» l’espressione *servorum agnatio*; altrove afferma che per un classico di *servorum agnatio* sarebbe «addirittura assurdo parlarne» (p. 425). V., in generale, Dirksen H.E., *Manuale latinitatis fontium iuris civilis Romanorum*, Berolini 1837, s. v. *adgnatio*, p. 21 e, partic., tra i diversi significati: «Corona proximorum adgnatorum, itemque cognatorum (et in sp. liberorum)». [↑](#footnote-ref-73)
74. Costa E., *Storia del diritto romano privato. Dalle origini alle compilazioni giustinianee*, F.lli Bocca, Torino 1911, pp. 128 ss., riporta innumerevoli iscrizioni che ricordano *servi coniuges* o nelle quali la donna è detta *coniux* e l’uomo *maritus* o *sponsus*; *v*. anche Leicht P. S., *op. cit.*, pp. 308 s.; Zoz De Biase M.G, *op. cit.*, pp. 539 s. Secondo Solazzi S., *Il rispetto per la famiglia dello schiavo*, cit., p. 189 ss., la disposizione che «nel codice teodosiano vietava di separare le mogli dai mariti» non sarebbe genuina; afferma l’A., infatti, «dico “nel codice teodosiano” perché mi scuote il dubbio che non siano di Costantino le parole *a viris coniuges*. Avrà chiamato *coniuges* le amiche degli schiavi? E poteva nominare unicamente l’*agnatio*, mentre ragionava pure del vincolo coniugale?»; Puglisi A., *op. cit.*, p. 309, sostiene peraltro che «la responsabilità delle imprecisioni terminologiche sia piuttosto da attribuire al nuovo tipo di cancelleria di cui dispone Costantino, poco attenta com’è ad uno stile giuridico rigoroso». [↑](#footnote-ref-74)
75. Quanto al termine *uxor*, esso è adoperato da Ulpiano in un passo che tratta parimenti della inseparabilità delle famiglie dei servi (*v*. *supra*). Di Marzo, dopo aver ricordato la costituzione di Costantino (C. Th. 12, 1, 6), si sofferma, a proposito di Paolo, D. 23, 2, 14, 2, sull’effetto giuridico che scaturisce dalla “unione” fra schiavi o tra schiavi e liberi: «il riconoscimento della *servilis cognatio* come causa del diniego di *conubium*» (Di Marzo S., *op. cit.*, pp. 39 s.). Gaudemet J., *Union libre et mariage dans la Rome impérial*, in *Iura*, 1989, 40, p. 13, afferma, a proposito di C. Th. 12, 1, 6: «ce qui est dénoncé ici ce ne sont pas de rencontres passagères, mais des unions durables (*conubia*, dit le texte) donc des unions libres». [↑](#footnote-ref-75)
76. Sia consentito rinviare ai nostri *Il* conubium *nella legislazione di Costantino*, in Sini F. – Onida P. P. (a cura di), *Poteri religiosi*, cit., pp. 203 ss.; *Concetti ulpianei per il “diritto di famiglia”*, cit., pp. 45 ss. Sul tema, *v*. Ortu R., *op. cit.*, pp. 1887 ss.; da ultimo, anche per la bibliografia, Onida P.P., *Per lo studio delle costituzioni imperiali in Sardegna:* cursus publicus *e* humanitas *costantiniana*, in *Dir.@storia*, 2012, 10, all’url http://dirittoestoria.it/10/Tradizione-Romana/Onida-Costantino-costituzioni-imperiali-Sardegna.htm.

    Per approfondimenti, anche di altre situazioni giuridiche riguardanti la condizione dei servi, *v*. Ligios M.A., *Interpretazione* *giuridica e realtà economica dell’«*instrumentum fundi*» tra il I sec. a.C. e il III sec. d.C.*, Jovene, Napoli 1996, pp. 189 s.; Melluso M., *La schiavitù nell’età giustinianea. Disciplina giuridica e rilevanza sociale*, s. l., Presses universitaires Franc-Comtoises, Paris 2000, pp. 148 ss.; *v*., sul volume qui citato, Goria F., *Rc*., in *Byzantinische Zeitschrift*, 2002, 95, pp. 150 ss. [↑](#footnote-ref-76)
77. C. 3, 38, 11. [↑](#footnote-ref-77)
78. Mastino A., *Storia della Sardegna antica*, Il maestrale, Nuoro 2005, pp. 153 ss., a proposito della legislazione di Costantino relativa alla Sardegna, mette in luce quanto sia stata ‘innovativa’. [↑](#footnote-ref-78)
79. Quanto alla liceità delle nozze, secondo lo *ius* si deve tenere conto anche delle *cognationes* servili: «serviles quoque cognationes in hoc iure observandae sunt» (D. 23, 2, 14, 2). Si noti che il passo di Paolo è collocato nel titolo *de ritu nuptiarum* del Digesto. Paolo parlava di *ius naturale* e di *pater naturalis* e univa strettamente lo *ius naturale* al *pudor*, invocando entrambi in ordine alla *cognatio naturalis*: «unde nec vulgo quaesitam filiam pater naturalis potest uxorem ducere, quoniam in contrahendis matrimoniis naturale ius et pudor inspiciendus est: contra pudorem est autem filiam suam uxorem ducere». Conseguentemente afferma Biondi: «è assurdo pensare […] ad un matrimonio dopo la manomissione tra padre e figlia» (Biondi B., *op. cit.*, vol. II, p. 438). Su questo passo di Paolo *v*. anche Burdese A., *Il concetto di* *ius naturale* *nel pensiero della giurisprudenza classica*, in *RISG*, 1954, 90, p. 415; Didier P., *Les diverses conceptions du droit naturel à l’oeuvre dans la jurisprudence romaine des II et III siècles*, in *SDHI*, 1981, 47, pp. 236 s.; 240; Albanese B., *Le persone nel diritto privato romano*, Tip. S. Montaina, Palermo 1979, pp. 108 ss., citando C. 3, 38, 11 unitamente a D. 23, 2, 14 e ad altri passi del Digesto che si riferiscono al *contubernium*, afferma che «qualche peso pratico hanno alcuni rari e limitati riconoscimenti della personalità umana del servo sotto profili che potrebbero definirsi genericamente naturali» ed aggiunge che si tenne conto «dei vincoli di sangue tra servi (*cognatio servilis*), specialmente attribuendo a quei vincoli valore di impedimento al matrimonio, allorché i servi congiunti per sangue fossero divenuti liberi»; *v*. Banfi A., [*Commistioni improprie: a proposito della legislazione costantiniana circa le unioni fra donne libere e schiavi*](http://www.academia.edu/1588423/Commistioni_improprie_a_proposito_della_legislazione_costantiniana_circa_le_unioni_fra_donne_libere_e_schiavi), in *Index*, 40, 2012, pp. 475 ss.; Tamburi F., *Intorno ad una scelta terminologica impropria in tema di contubernio servile*, in Iuris quidditas. Liber amicorum *per Bernardo Santalucia*, Editoriale scientifica italiana, Napoli 2010, pp. 395 ss. [↑](#footnote-ref-79)
80. V. il nostro *Concetti ulpianei per il “diritto di famiglia”*, cit., pp. 59 ss. Da ultimo, in questo senso, *v*. Onida P.P., *Per lo studio delle costituzioni imperiali in Sardegna*, cit., *passim.* Cfr. [Miglietta](http://www4.unitn.it/Ugcvp/it/Web/ProdottiAutore/PER0004647) M., *La conoscenza profetica del vero nella Oratio ad sanctorum coetum di Costantino Magno*, in Bonvecchio C. - Tonchia T. (a cura di), *Gli arconti di questo mondo. Gnosi: politica e diritto*, Università di Trieste, Trieste 2000, pp. 245 ss. [↑](#footnote-ref-80)
81. Costantino adopera più volte il termine *humanitas*: v., altresì, C. Th. 9, 37, 1 del 319; C. 3, 9, 2 del 331; *Vat. Frag*. 248 del 330. Sul punto, *v*. Ferrini C., *Le cognizioni giuridiche di Lattanzio, Arnobio e Minucio Felice*, in *Memorie Accademia Scienze Modena*, s. II, vol. X, 1894, pp. 195 ss., ora in *Opere*, vol. 2, Hoepli, Milano 1929, pp. 467 ss.; pp. 483 ss., il quale afferma «che siffatti insegnamenti abbiano potuto influire sulla legislazione di Costantino, è cosa che, dati i rapporti tra Lattanzio e la casa imperiale, si presenta tutt’altro che inverosimile». [↑](#footnote-ref-81)
82. Nov. 89. Si veda Lanata G., *Legislazione e natura nelle Novelle giustinianee*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1984, pp. 98 ss. [↑](#footnote-ref-82)
83. Nov. 89, *praef.*, del 539. [↑](#footnote-ref-83)
84. L’uso del termine *conubium* nelle fonti giuridiche deve, tuttavia, essere meglio studiato. La dottrina ha sostenuto, pressoché unanimemente, che in età classica il *conubium*, inteso come *uxoris ducendae facultas*, sarebbe stato un presupposto del matrimonio: la ‘facoltà’, appunto, di costituire un’unione coniugale legittima; in età ‘postclassica’ e giustinianea il termine *conubium* avrebbe subito un mutamento semantico diventando sinonimo di *matrimonium.* V., per tutti, Volterra E., *La nozione giuridica del «*conubium*»*, in *Studi in memoria di Emilio Albertario*, vol. II, Giuffrè, Milano 1953, pp. 347 ss., partic. pp. 352 ss., ora in Id., *Scritti giuridici*, vol. III, Jovene, Napoli 1991, pp. 283 ss. L’illustre studioso, dopo aver analizzato le molteplici definizioni rese dagli autori moderni della nozione di *conubium* e dopo essersi soffermato sulla dottrina pandettistica nonché su quella del novecento, afferma: «non appena nella società del Basso Impero prevalgono le idee cristiane dell’uguaglianza tra gli uomini, influendo anche nel campo giuridico, la nozione del *conubium* si oblitera sempre più sino a sparire del tutto. Nello stesso tempo il termine perde il suo significato tecnico e nelle fonti giustinianee viene usato, spesso al plurale, come sinonimo di matrimonio» (*ivi*, p. 359); *v*. anche Id., s.v. *Conubium*, in *Nss. Dig. it.*, vol. IV, UTET, Torino 1959, pp. 786 s.; Id., s.v. *Matrimonio (diritto romano)*, in *Enc. dir*., vol. XXV, Giuffrè, Milano 1975, pp. 726 ss.; Robleda O., *El matrimonio en el derecho romano. Esencia, requisitos de validez, efectos, disolubilidad*, Pontificia Università Gregoriana, Roma 1970, pp. 168-178. Cfr. già Dirksen H. E., *op. cit.*, s. v. *connubium*, p. 193; Heumann H. G. – Seckel E., *Handlexicon zu den Quellen des römischen Rechts*, F. Mauke, Jena 1907, s. v. *conubium*, p. 106. [↑](#footnote-ref-84)
85. Riguardo alle “famiglie di schiavi” è stata sottolineata la relazione tra C. Th. 2, 25, 1 e un passo di Lattanzio (*Divin. inst.* V, 15, 3)nel quale si ribadisce l’uguaglianza di tutti gli uomini in quanto fratelli. Nel passo immediatamente precedente Lattanzio, a proposito dell’*aequitas*, che consiste «[…] se cum ceteris coaequandi, quam Cicero aequabilitatem vocat» (*ivi*, V, 14, 15), scriveva: «Deus enim, qui homines et generat et inspirat, omnes aequos id est pares esse vo­luit […] nemo apud eum servus est, nemo dominus: si enim cunctis idem pater est, aequo iure omnes liberi sumus»(*ivi*, V, 14, 17).V. Loi V., *Lattanzio nella storia del linguaggio e del pensiero teologico pre-niceno*, Pas-Verlag, Zürich 1970, pp. 126 s., a proposito del verbo *generare* e del­l’uguaglianza di tutti gli uomini. [↑](#footnote-ref-85)
86. Così Volterra E., *Matrimonio (diritto romano)*, cit., pp. 782 ss. [↑](#footnote-ref-86)
87. Coll. 6, 4, 2. [↑](#footnote-ref-87)
88. Coll. 6, 4, 4. [↑](#footnote-ref-88)
89. Per una corretta interpretazione di questo passo, cfr. Livio, *Ab Urbe condita*, 4, 2, 6: «quam enim aliam vim conubia promiscua habere nisi ut ferarum prope ritu volgentur concubitus plebis patrumque?». Richiamo non inutile considerando la svista di uno studioso italiano. [↑](#footnote-ref-89)
90. Coll.6, 4, 1. Cfr. *ivi*, 6. [↑](#footnote-ref-90)
91. *Ivi,* 4. [↑](#footnote-ref-91)
92. *Ivi,* 5. [↑](#footnote-ref-92)
93. *Ivi,* 6; cfr. 8. [↑](#footnote-ref-93)
94. Scrive Orestano R., *Alcune considerazioni sui rapporti*, cit*.*, p. 373: «la Chiesa poté giovarsi, per fare accettare socialmente e diffondere la tutela religiosa dei matrimoni servili, di una tradizione romana che pur mantenendo sempre fermo il principio dell’assoluta incapacità giuridica degli schiavi al matrimonio, anche nelle unioni fra loro, aveva tuttavia già sin dall’età repubblicana riconosciuto una certa consistenza, che non si può dire giuridica e neppure sociale, ma soltanto umana alle unioni servili […] Se si tiene presente ciò, non può far meraviglia che la Chiesa abbia potuto far accettare di fatto al diritto la possibilità di unioni da essa considerate come matrimoni religiosamente validi ed ottenere in progresso di tempo un certo riconoscimento, dal diritto stesso, non già del valore giuridico di questi rapporti, ma almeno della loro consistenza umana; e questo sin dall’età di Costantino»; Id., *La struttura giuridica del matrimonio romano. Dal diritto classico al diritto giustinianeo*, cit., p. 442, a proposito di C. Th. 2, 25, 1, parla di «un certo riconoscimento dello stato matrimoniale». [↑](#footnote-ref-94)
95. Orestano R., *Alcune considerazioni sui rapporti*, cit*.*, p. 370, ricorda: «ormai la dottrina ufficiale della Chiesa ha accettato in pieno […] il punto di vista romano, che cioè fra liberi e schiavi non vi può essere matrimonio, ma solo un rapporto di mero fatto, cui si adatta il nome di *contubernium*, cioè il termine che designava l’unione servile. Tale principio era così ovvio per i romani del periodo classico, che non ci è pervenuto nessun testo della loro età in cui si sia sentito il bisogno di metterlo in evidenza: è solo nel periodo postclassico che le formulazioni diventano frequenti». Nella stessa linea sta il pensiero di Biondi B., *op. cit.*, vol. III, p. 88.

    Circa i molteplici atteggiamenti della Chiesa riguardo alle unioni tra servi e tra liberi e servi (in particolare disposizioni di Pontefici ed insegnamenti di Padri), *v*. però Ballini A. L., *Il valore giuridico della celebrazione nuziale cristiana dal primo secolo all’età giustinianea*, Giuffrè, Milano 1939, partic. pp. 24 ss.;De Mañaricua A., *El matrimonio de los esclavos* (Analecta Gregoriana, 23), Aedes Universitatis Gregorianae, Roma 1940, pp. 111 ss.; Gaudemet J., *La décision de Callixte en matière de mariage*, in *Studi in onore di U. E. Paoli*, Le Monnier, Firenze 1955, pp. 333 ss.; Id., *Le mariage en Occident. Les mœurs et le droit*, CERF, Paris 1987, pp. 66 s. (tr. it. *Il matrimonio in* *Occidente,* Società editrice internazionale, Torino 1996, pp. 48 s.); *v*. anche Herrmann E., Ecclesia in re publica*. Die Entwicklung der Kirche von pseudo­staa­tli­cher zu staatlich inkorporierter Existenz*, Lang, Frankfurt am Main 1980, pp. 108 ss. [↑](#footnote-ref-95)
96. Amarelli F., *op. cit.*, pp. 24 s., attribuisce maggiore rilevanza alla «tendenza conservatrice di Costantino […] colta nella continuità […] con taluni elementi ch’erano venuti emergendo nel III secolo» e, in certo modo critico, parla di «cosiddetta rivoluzione costantiniana»; cfr. Crifò G., *Su alcuni abusi del ‘costantinianesimo’*, in Bonamente G. – Fusco F. (a cura di), *Costantino il Grande. Dall’antichità all’Umanesimo,* Atti del *Colloquio sul cristianesimo nel mondo antico* (Macerata, 18-20 Dicembre 1990), vol. I, ed. Università degli studi di Macerata, Macerata 1992, pp. 347 ss. [↑](#footnote-ref-96)
97. Cfr. D. 35, 1, 15. [↑](#footnote-ref-97)
98. Scrive esattamente Mazzarino S., *op. cit*., p. 690: «l’abisso tra Diocleziano e Costantino va accentuato: sotto tutti i punti di vista – non solo dal punto di vista religioso – Diocleziano è ancora, tutto, nel principato, mentre Costantino è il grande rivoluzionario della storia romana – anzi della storia antica […] C’è dunque una enorme rivoluzione, la più grave in tutta la storia dell’Occidente; ma in essa si fossilizzano, e fossilizzate vivono, tutte le grandi esperienze del principato». [↑](#footnote-ref-98)
99. Il tema qui soltanto accennato è stato sviluppato nel volume su *Matrimonio e donna* *I. Concetti ulpianei*, Giappichelli, Torino, 2012, *passim* e dunque rinvio ad altra sede gli approfondimenti riguardanti sia la terminologia e i concetti (*conubium*, *agnatio* e *coniuges*) sia la formazione, nonché sull’intendere pienamente, dal punto di vista storico, il matrimonio di “diritto naturale” e sugli errori che hanno fatto storia riguardanti ad esempio le “autoproiezioni” di concetti odierni sul­l’esperienza del passato. [↑](#footnote-ref-99)
100. Piola G., *Matrimonio (diritto civile)*, in *Dig. it.*, vol. XV, t. I, 1903-1907, p. 1071; Id., *Il matrimonio nel diritto*: matrimonium seminarium Reipublicae, Eri, Roma 1961. Cfr. Cicu A., Matrimoniumseminariumreipublicae, in *Scritti minori*, vol. I, Giuffrè, Milano 1965, pp. 220 ss. [↑](#footnote-ref-100)
101. V. Catalano P., *Alcuni principi costituzionali alla luce della dottrina di Giorgio La Pira*, in Baccari M.P. – Cascione C. (a cura di), *Tradizione romanistica e Costituzione*, diretto da Labruna L., t. I, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2006, pp. 121 ss., il quale riporta alcuni brani di La Pira G., *La famiglia sorgente della storia*, in Id., *Il sentiero di Isaia*, Cultura, Firenze 1978, pp. 611 ss.: «*Duo* ... *unum!* (*Genesi* I 26-27; II 23-24; *Matt.* XIX 3-6). Eccoci all’alba della storia: questa *unità bipolare* –fondazione della famiglia! – è la pietra d’angolo sulla quale si edifica la storia di Israele e del mondo (e la storia romana): e Cristo divinamente la conferma (*duo … unum*: S. Matteo, XIX 3-6)». [↑](#footnote-ref-101)
102. Cfr. Waldstein W., *Ins Herz geschrieben. Das Naturrecht als Fundament einer menschlichen Gesellschaft*, Sankt Ulrich Verlag, Salzburg 2010, trad. it. Vari F. (a cura di), *Scritto nel cuore. Il diritto naturale come fondamento di una società umana*, Giappichelli, Torino, 2014. [↑](#footnote-ref-102)
103. D. 1, 1, 1, 1. [↑](#footnote-ref-103)
104. V., più ampiamente, i nostri *Diritti umani*, cit., pp. 349 ss.; *Contro gli astrattismi lo* ius naturale*: per il “bene comune” o per la “*utilitas singulorum*” (e ‘*l’utilitas nostra’*)?*, cit., pp. 69 ss. [↑](#footnote-ref-104)